

CRITERI GENERALI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA

PREMESSA

- L'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) ha un carattere fortemente premiante e selettivo. Il riconoscimento economico stabile viene attribuito alle migliori competenze, all'impegno ed alla qualità delle prestazioni svolte, per la capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, per la partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, come previsto dai CCNL e nei limiti delle risorse disponibili e così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009.
- Possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto.
- L'Amministrazione determina l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia.
- Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio, restano comunque acquisite nel fondo incentivante la produttività, le eventuali cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a quello successivo.
- La quantificazione annuale delle risorse decentrate che confluiscono nel fondo parte stabile, destinato alla realizzazione delle progressioni economiche, tiene conto anche della quota della tredicesima mensilità.

Art. 1 – DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'ambito delle risorse stabili annualmente disponibili sono determinati i passaggi di posizione economica riconoscibili sino alla concorrenza delle risorse stesse.
2. Tali progressioni avranno decorrenza dall'1 gennaio e si realizzeranno secondo la metodologia prevista dal C.C.N.L. integrata dai criteri sottoriportati.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE



1. Sono ammessi alla selezione per la progressione economica i dipendenti in servizio, a tempo indeterminato nell'ente alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione, secondo la seguente tabella:

CATEGORIA	ANNI PERMANENZA MINIMA
B1	4
B2	4
B3	5
B4	5
B5	6
B6	7
C1	4
C2	5
C3	6
C4	7
D1	4
D2	5
D3	6
D4	6
D5	7

2. Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti. I periodi di aspettativa di cui all'art.34, 3^a e 5^a comma del D.lgs. n.151/2001 sono considerati utili ai fini della progressione orizzontale.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno ai fini della maturazione dell'anzianità necessaria per la partecipazione.
4. In caso di comando e/o distacco presso altra pubblica amministrazione la valutazione della prestazione del dipendente viene effettuata dal dirigente/apicale della struttura organizzativa di effettivo utilizzo funzionale.
5. Non possono essere ammessi a selezione i dipendenti che siano incorsi, nel biennio precedente all'anno di riferimento della selezione, in sanzioni disciplinari concluse di qualsivoglia natura, ad eccezione del richiamo verbale. Nel caso di procedimenti disciplinari sospesi connessi a procedimenti penali, l'attribuzione della progressione economica verrà riconosciuta solo ai fini giuridici fino all'esito del procedimento disciplinare ed ai fini economici dalla chiusura del procedimento stesso.

ap

Art. 3 – PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione, nella direttiva annuale alla Delegazione trattante, quantifica le risorse della parte stabile del fondo per le politiche di sviluppo del personale da destinare alle progressioni economiche.

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE

1. La selezione avverrà come segue:

A) Ricognizione dei Punteggi ottenuti mediante la **media aritmetica** delle valutazioni della performance **nel triennio precedente** la selezione secondo i seguenti valori minimi di accesso:

VALORE MINIMO	CATEGORIA ECONOMICA
70/100	B1
75/100	B2 – B3 – B4
80/100	B5 – B6
81/100	C1
83/100	C2 – C3
85/100	C4
90/100	D1
93/100	D2
95/100	D3 – D4 - D5

1. B) Ricognizione dei Punteggi ottenuti mediante la media aritmetica delle valutazioni della performance riportate nel **TRIENNIO precedente** relativamente ai seguenti ambiti:

CAT. A-B-C		CAT. D		P.O. e A.P.	
Comportamenti organizzativi (punteggio massimo 70)	Media triennio	Comportamenti organizzativi (punteggio massimo 60)	Media triennio	Comportamenti organizzativi (punteggio massimo 50)	Media Triennio

C) A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la maggiore anzianità nella posizione economica. In subordine è titolo di preferenza il possesso del titolo di studio superiore.

ap

[Handwritten signatures]

D) Il Servizio Personale dell'Unione Terred'acqua, procederà all'elaborazione della graduatoria unica finale di merito, sulla base dei criteri di cui ai punti A) e B) opportunamente riproporzionati per assicurare omogeneità dei punteggi, Il punteggio individuale provvisorio viene comunicato all'interessato per le vie brevi e per le eventuali osservazioni da presentare entro il termine di sette giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione stessa. Entro il suddetto termine gli interessati possono presentare osservazioni o documentazione. Successivamente la graduatoria unica finale diventa definitiva.

E) Le progressioni economiche orizzontali saranno riconosciute sino alla concorrenza delle risorse annualmente disponibili. La graduatoria finale esaurisce la sua efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti utilmente classificati, nel limite delle risorse finanziarie fissate dall'Amministrazione.

Art. 5 – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Per l'anno 2017 la progressione economica avrà decorrenza dall'1/1/2017 e verrà elaborata sulla base di quanto indicato agli artt. 2 e 4 del presente.
2. Dall'anno 2018 verrà applicata una scheda appositamente individuata a tal fine,


Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto valgono, ancorché applicabili, le disposizioni contenute nel CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali nonché quelle normative e regolamentari vigenti.
2. Il presente entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato sul sito internet alla sezione *Amministrazione Trasparente*. Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri accordi che contrastino con il presente.

17/10/2017



RSO



P. FP CGIL

